

SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CANONICO PER INCONSUMAZIONE

Voto del vescovo »pro rei veritate«

I. FACTI SPECIES

Y..... parte oratrice (figlia di..... nata il giorno 6 marzo 19*9, cattolica, residente a Carmignano a (PD) in via Z..... 17.) e X..... parte convenuta (figlio di.....nato il giorno 29 giugno 19*2, cattolico, residente a S.P. (PD), via P..... 22) hanno contratto matrimonio il giorno 4 marzo 2000 nella chiesa parrocchiale di S.P.

I giovani si sono conosciuti a Re, piccolo paese in provincia di V.... nel 1984, in modo del tutto occasionale, in una casa di esercizi spirituali. La conoscenza in quel tempo fu superficiale, anzi, ci fu una reciproca antipatia. Parecchi anni dopo, nell'agosto del 1999 si sono rivisti presso la medesima casa, dove Y svolgeva attività di volontariato ed X frequentava gli esercizi spirituali organizzati dalla Diocesi di V..... Il reciproco rifiuto palesatosi nella precedente occasione, si trasformò in simpatia, tanto che nell'arco di soli quattro giorni avevano deciso, che Y sarebbe stata ospite a casa di X, che viveva con l'anziana madre a S.P. (PD). A quel tempo Y aveva quarant'anni, viveva a V..... (TO). X contava quarantasette anni. Per facilitare il trasferimento di Y come insegnante a S.P.(PD), si sposano civilmente il giorno 16 ottobre 1999, e successivamente nel marzo 2000 celebrano le nozze anche religiosamente, cui seguì un breve viaggio di nozze. Nel giugno dello stesso anno, ottenuto il trasferimento, cominciò la loro convivenza in casa di X, assieme alla madre.

Il matrimonio non fu mai consumato a causa del costante rifiuto dalla parte di Y di avere rapporti. Y dice di essere sposata spinta da una sorta di autocostrizione, a scopo terapeutico, onde cercare di superare il trauma sia fisico che soprattutto psicologico, subito all'età di quattro anni. Nel matrimonio non le riusciva ad accettare nemmeno la presenza di X, tanto che decise di consultare una psicologa, che la sottopose

a terapia dal 2001 al 2003. Dal 1999 fino ad ora è seguita dal Parroco di S.....o, don D. B., che è al corrente di tutte le sua difficoltà. In data 24 aprile 2002 Y si rivolse a un ginecologo, il quale le rilasciò certificazione dalla quale emergevano traumi pregressi, il suo attuale stato verginale nonché l'opportunità di sottoporsi ad intervento chirurgico dopo adeguata terapia, l'intervento che subì nel giugno dello stesso anno.

Nel 2009 – anche per non recare ulteriore disagio ad X e lasciarlo libero di trovare una vera compagna di vita, Y ha deciso di chiedere, non solo la separazione, che hanno avuto già depositato consensualmente, ma anche la dispensa del suo matrimonio.

Con supplica del 10 marzo 2009 Y chiede al Santo Padre la concessione della grazia della dispensa del proprio matrimonio in quanto rato e non consumato; allega anche certificato del dott. R. S., secondo cui presento, alla data del 24 aprile 2002, quindi dopo circa due anni dalla nozze, “*imene integro*”, consigliando “*isterectomia totale*”, scheda ginecologica personale in cui si evidenzia lo stato di “*virgo*”, e cartella clinica dell'intervento di isterectomia come suggerito dal dott. Sposetti in data 26 giugno 2002.

L'ordinario di V..... stabilisce i componenti del Tribunale Ecclesiastico Diocesano di V..... con Decreto del 18 maggio 2009. Ambedue i coniugi hanno reso dichiarazione sotto giuramento.

Lette le Osservazioni del Rev.mo Difensore del Vincolo presentate in data, ci accingiamo ad esprimere il nostro voto.

II. IN IURE

La natura del matrimonio è presentato del Can. 1055 § 1: «*Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est.*»

Il Can 1061 stabilisce: «§ 1. *Matrimonium inter baptizatos validum dicitur ratum tantum, si non est consummatum; ratum et consummatum, si coniuges inter se humano modo posuerunt coniugalem actum per se aptum ad prolis generationem, ad quem natura sua ordinatur matrimonium, et quo coniuges fiunt una caro.* – § 2. *Celebrato matrimonio, si coniuges cohabitaverint, praesumitur consummatio, donec contrarium probetur.*»

La pubertà, ordinariamente, porta con sé, nell'uomo e nella donna, la capacità di compiere insieme un atto che è proprio dei coniugi, destinato ad esprimere e a realizzare in una maniera tutta particolare le finalità specifica del matrimonio. Tale atto è chiamato comunemente “*atto coniugale*”. Pio XII così lo descrive:

“L’atto coniugale, nella sua struttura naturale, è un’azione personale, una cooperazione simultanea e immediata dei coniugi, la quale, per la stessa natura degli agenti e la proprietà dell’atto, è l’espressione del dono reciproco che, secondo le parole della Santa Scrittura, effettua l’unione ‘in una carne sola’”.¹

Le caratteristiche necessarie e sufficienti per poter parlare di copula coniugale sono:

- a) una valida erezione dell’organo maschile
- b) la penetrazione di esso, anche parziale del membro virile nella vagina²
- c) l’iaculazione di liquido seminale o prostatico maschile – anche solo parziale – nella stessa vagina
- d) modo naturale di compiere l’atto:³ gli elementi necessari e sufficienti dal punto di vista psicologico per avere una copula consumativa del matrimonio sono: deve trattarsi di un atto umano (humano modo!) in sè, deve essere esclusa ogni forma di violenza fisica, e la copula deve essere compiuta *con animo maritale*.⁴ La consumazione è quella che consegue al primo atto sessuale completo avvenuto tra veri coniugi.

»*Matrimonium ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest.*« (CIC c. 1141), a differenza del matrimonio “rato e non consumato” che può essere sciolto dal Romano Pontefice.⁵

Condizioni richieste per la dispensa super rato sono i seguenti:

- 1) **Il fatto dell’inconsumazione:** si tratta allora di verificare la presenza di un elemento *sostanziale*, vale a dire che il matrimonio non sia stato realmente consumato.
- 2) La presenza della **giusta e proporzionata causa** che giustifichi la concessione della dispensa. Questa è un elemento di carattere *formale*, si tratta di un elemento comune a tutte le forme di *relaxatio legis*, e cioè di dispensa: occorre, per la liceità

¹ Pio XII, *Discorso alle ostetriche*, 29 ottobre 1951: AAS 43 (1951) 850.

² SC S. Officii, *Responsum Circa notionem consummationis matrimonii*, LE I/1599.

³ cfr. La Risposta del S. Ufficio del 1 marzo 1951; Decreto della CDF del 13 maggio 1977, in AAS 69 [1969], 426.

⁴ U. Navarrete, *De notione et effectibus consummationis matrimonii*, in *Quaedam problemata actualia de matrimonio*, Roma 1980, 111–131.

⁵ cf. CIC cc. 1142, 1698, § 2.

della concessione di essa, che vi sia una *iusta et rationabilis causa*.⁶ Si tratta del motivo che dovrebbe indurre il Romano Pontefice a concedere la dispensa. Essa è richiesta dal can. 1698, § 1, perché la dispensa stessa sia valida, ed essa va provata, non soltanto asserita. Stando alla giurisprudenza in materia, gli elementi oggettivi che solitamente vengono considerati causa apta ad dispensationem impetrandam sono: la dissociazione degli animi tra gli sposi che non fa presagire alcuna speranza di futura riconciliazione; il divorzio civile già intervenuto tra i coniugi, l'*aversio invincibilis* o anche la sola, reale impossibilità di realizzare una vera vita coniugale a causa di incompatibilità psico-fisiche, l'incapacità conclamata di uno dei coniugi di realizzare gli essenziali doveri coniugali, ecc.⁷

3) **La richiesta di uno o di entrambi i coniugi.**⁸

4) **L'assenza di scandalo** tra i fedeli.⁹

Seguendo la tradizionale prassi amministrativa possiamo elencare gli **ARGOMENTI** validi a dimostrare che un matrimonio non sia stato consumato:

1) **Argomento »per coarctata tempora«:** impossibilità fisica o morale dei coniugi, per mancanza di tempo, luogo, modo, ad avere intimità tra loro.

2) **Argomento Morale.** La prova della consumazione si basa su argomento morale (dichiarazione delle parti,¹⁰ dei testimoni¹¹ sotto giuramento, con attestati dei parroci che sotto giuramento la persona dirà la verità; altri documenti che corroborano le circostanze ed i fatti). In generale non si basa su un elemento ma su un insieme di elementi concordante. Innanzitutto quando manca l'argomento fisico la certezza morale risulta dalla convergenza dei elementi della prova morale, con eventuale cartelle cliniche ed altri elementi di conferma.¹²

Non si esclude, anzi, è raccomandata l'escussione di *testes ex officio*. Fra questi, di particolare importanza è la deposizione eventuale di un sacerdote, del parroco o di qualunque ministro sacro che abbia avuto un particolare rapporto di confidenza con le parti. Si tratta di testimoni c.d. »*qualificati*« e la loro testimonianza è sempre ritenuta di particolare rilievo. Non si escludono tra i testimoni qualificati anche il medico curante, uno psicologo, ecc.

⁶ cfr. CIC c.90, c. 1704, § 1.

⁷ cf. Piero Amenta, *Le procedure amministrative in materia di matrimonio canonico: storia, legislazione e prassi*, Studi Giuridici vol. LXXIX, Città del Vaticano 2008, 164-166.

⁸ cfr. CIC can. 1697.

⁹ Lettera Circolare »*super rato*«, in *Communicationes* 20(1988), n. 1. 78-84; LE VIII, n. 5210.

¹⁰ cf. CIC c. 1702; c. 1536, § 2.

¹¹ cf. CIC c. 1547.

¹² cf. CIC c. 1572.

Di tutti i testi va valutata attentamente la credibilità. Per essa si applicano criteri interni ed esterni. Criteri interni: la costanza delle affermazioni, soprattutto delle parti, l'assenza di contraddizioni, se è teste diretto o de relato. Criteri esterni: il tempo in cui sono state acquisite le informazioni che si sottopongono al giudice. Se di tempo non sospetto (durante la convivenza, immediatamente dopo i fatti) sono di maggior peso di quelle acquisite in altro tempo (ad.es. dopo la separazione fisica degli sposi).

- 3) **Argomento Fisico:** consiste soprattutto nella ispezione fisica della donna di cui mette in rilievo la ancora persistente fisica integrata.
- 4) **Argomento amminico:** documentale – indiziario – presuntivo. È l'argomento ricavato dal complesso delle circostanze (ammennicoli), dai fatti che toccano in qualche modo il fatto giuridico principale da provare (indizi) e dalle congetture che i fatti riferiti, messi in relazione tra loro, possono produrre nel giudice (presunzioni).¹³

Per presentare la causa al Santo Padre, dobbiamo arrivare alla certezza morale riguarda l'inconsumazione del matrimonio. Certezza morale significa: *“esclude ogni fondato o ragionevole dubbio e lascia sussistere la possibilità assoluta del contrario”* – affermava Pio XII nella famosa allocuzione alla S. R. Rota nel 1942.¹⁴

III. IN FACTO

Nel caso attuale abbiamo le deposizioni della parte oratrice, e della parte convenuta, dei quattro testi di parte oratrice ed un teste di ufficio. Sono allegati documentazioni mediche, certificati di battesimo, certificato dell'atto di matrimonio canonico, estratto dell'atto di matrimonio civile, ricorso per la separazione civile, omologa della separazione civile, lettere di credibilità.

- 1) **ARGOMENTO »PER COARCTATA TEMPORA«:** nel caso attuale non importa.
- 2) **ARGOMENTO MORALE:**
 - a) Nella sua **DEPOSIZIONE GIURATA DELLA PARTE ORATRICE** racconta dal **giorno della nozze**, che non aveva alcun desiderio arrivare alla sera. Alla festa *“ha cercato di intrattenersi il più possibile con gli amici di X per non rientrare in casa”*. Poi si è *“fermata in bagno e non veniva più fuori. Non voleva l'atto sessuale, ed aveva paura e cercavo delle scuse”* (Summ p.41.n.8.) **In viaggio di nozze**

¹³ cf. P. Amenta, op.cit., pp. 158–163.

¹⁴ A.A.S. 32 (1942), 338–343.

hanno cercato di consumare il matrimonio, ma non ci sono riuscite. Y *“accettava che X arrivasse ad un certo limite, ma non oltre”*. Quando X era pronta all’atto sessuale, lei si sottraeva dicendo che doveva andare in bagno. Quando tornava, *“la sua carica era esaurita”*. Y usava questo stratagemma per evitare il rapporto intimo (Summ p.42.n.9.) Hanno abitato insieme dal 4 marzo del 2000 fino a maggio del 2009. Nel durante la convivenza matrimoniale non c’è mai stata consumazione, anche se almeno due volte ci ha provata veramente, ma non sono arrivati in fondo. (Summ p.42.n.10.).

La prima visita ginecologica fatta il 24 aprile del 2002 dal dott. S. che la constatato lo stato di verginità. Ha anche aggiunto che era necessario l’isterectomia totale. L’intervento è avvenuta una parte per via laparoscopica e una parte per via vaginale e quindi l’imene non è più integro. (Summ p.42–43.n.12). Dopo l’operazione per un certo tempo hanno ancora tentato di giungere alla consumazione del matrimonio, ma ad un certo punto X ha capito ed accettato che non poteva pretendere di avere rapporti intimi con una donna che aveva si sposato, ma che non amava.

La parte oratrice dichiara con assoluta onestà e dietro giuramento che non è mai capitato che X con il membro maschile sia entrata in vagina e vi abbia effuso il seme.

Il 5 maggio di 2009 hanno firmato la sentenza di separazione consensuale. (Summ p.43.n.13).

- b) **NELLA SUA DEPOSIZIONE GIURATA DELLA PARTE CONVENUTA** afferma, avevano entrambi l’età per conoscere il matrimonio anche sotto la dimensione sessuale, e durante il fidanzamento c’erano stati tra loro segni di affettuosità. Tuttavia Y fin dall’inizio aveva detto che avrebbe accettato il rapporto sessuale solo dopo il matrimonio religioso (Summ p.47.n.7). Arrivati alla **sera delle nozze** ha visto che Y *“cercava in ogni modo di ritardare l’ora”* in cui sarebbero andati a letto. Arrivati in camera da letto cercava aiutarla a spogliarsi, ma vedeva che era molto rigida. Poi Y è andata in bagno e non usciva più. Quando finalmente è andata a letto X ha visto che lei *“aveva gli occhi sbarrati ed era tutta tesa. Egli ha provato a fare delle avance ma vedeva che era come se Y avesse davanti un mostro”*. Quella notte *“non hanno fatto niente”*. Il giorno dopo sono andati in **viaggio di nozze**. Egli ha provato ancora a consumare il matrimonio, ma si è ripetuta la scena del giorno prima. In quella settimana X non ha più tentato di consumare il matrimonio. (Summ p.47.n.9) Sono rimasti insieme dal 2000 al 2009. **Durante la convivenza** matrimoniale egli tentato tante volte di consumare il matrimonio. *“Quando era il momento della penetrazione, Y scappava via, sbatteva la porta, sembra matta. Y accettava le carezze e i preludi all’atto sessuale, ma quando era il momento di compierlo si sottraeva e sembrava terrorizzata. In quei momenti di crisi usciva in imprecazioni.”* (Summ p.48.n.10)

Fino al momento dell'operazione Y era vergine. Anche dopo l'operazione hanno tentato di avere il rapporto sessuale, qualche volta era Y stessa che desiderava e chiedeva il rapporto ma poi non vi riusciva (Summ p.48.n.12).

c) **PROVA TESTIMONIALE.** Le deposizioni dei coniugi sono avallate da testimonianze valide ed univoche, risalenti tutti al tempo della convivenza, cioè al tempo non sospetto.

– Il teste BD parroco ha depositato: le parti sono andati da lui alcuni mesi dopo il matrimonio religioso. Y diceva che non riusciva ad accettare l'atto sessuale. Capiva che doveva arrivare lì e lo voleva, ma non ci riusciva. Provava una insuperabile ripulsa. (Summ p.51.n.8)

– Le parti hanno dispensato dal segreto di ufficio la dottoressa C. (Summ p.43.n.15. e p.49.n.15.) Il teste CG psicoterapeuta ha conosciuto Y perché la coppia si è rivolta a lei nel 2001. Le riferirono che avevano difficoltà a consumare il matrimonio. (Summ p.52.n.2.) Dai colloqui che la psicoterapeuta ha avuto con loro fino al 2004, ha ricavato la certezza che il matrimonio non è mai stato consumato, anzi diminuiva sempre più il tentativo di avvicinamento fisico mentre aumentava l'atteggiamento di comprensione umana. Y diceva che alla fine vivevano come fratello e sorella. Non provava desiderio nei confronti del marito, mentre sentiva che lei come donna avrebbe desiderato l'incontro sessuale. (Summ p.54.nn. 6–8).

– Il teste SG conosce X dal 1985, Y poco prima che sposasse con X. (Summ p. 55.nn.2–3.) Dice, quando le parti sono tornati dal viaggio ha chiesto da X come era andata. X ha risposto che per quanto riguarda l'approccio sessuale aveva trovato in Y una completa chiusura perché era bloccata. (Summ p.56.n.7) Durante il matrimonio egli ha sempre risposto che Y rimaneva sempre bloccata e non era stato possibile l'atto sessuale. (Summ p.56.nn. 7–8.)

– Il teste RR ha conosciuto X nel 1989–90, Y qualche mese prima del matrimonio. (Summ p.58.n.2–3) X gli ha raccontato che Y accettava alcuni approcci, carezze e toccamenti, ma fino ad un certo punto. Quando arrivava il momento del vero atto sessuale, Y diventava aggressiva e addirittura lo picchiava. X ha raccontato che né durante il viaggio di nozze, né in seguito, mai è avvenuto un vero atto sessuale. (Summ p.59.n.7).

– D. R. P. il teste di ufficio, parroco, ha depositato: Qualche mese dopo le nozze sono venuti le parti da lui, perché non riuscivano a consumare il matrimonio, perché Y si bloccava. Il stesso parroco li ha consigliati di rivolgersi all'Istituto Rezzara dove hanno avuto dei colloqui che però non hanno portato a risultati. Per quanto il teste sa, non c'è mai stata consumazione del matrimonio. (Summ p.62.n.8).

Causa dell'inconsummazione: Y dice, lei provava anche fastidio, perché le pareva che X cercasse solo la sua soddisfazione, ma che il suo non fosse vero amore. Inoltre X aveva bisogno di fare tutto in fretta perché si esauriva la sua erezione. Lei allora restava ancora più bloccata perché era così irruente. (Summ p.42.n.9) Y era bloccato anche dal fatto, che ad un certo punto X le ha detto che non l'amava (Summ p.42.n.10). La consultazione con la dottoressa Cappellaro le ha aiutato a ricordare alla traume, e questo le ha portato a identificare X con l'altra persona e tante volte si scagliava contro di lui. *"Egli è stato in certo modo un capro espiatorio."* (Summ p.42. n.12.)

A giudizio di X, Y non aveva anomalie fisiche, ma un blocco di tipo psicologico che non riusciva a superare (Summ p. 48.n.11)

CG psicoterapeuta afferma, Y *"aveva paura di essere squarciata. Lei stessa collegava questa paura al ricordo di una vicenda di abuso sessuale subito all'età di 3-4 anni."* (Summ p.52.n.2)

d) **LA CREDIBILITÀ DELLE PARTI** da una parte affermano le lettere di credibilità (pp. 25-27), d'altra parte emergono dalle deposizioni dei testi. Il teste BD parroco ritiene ambedue parti sinceri, credenti e praticanti (Summ p. 50. nn. 2-3). Il teste SG afferma, che Y sia credente e praticante, X è una persona molto corretta e rispettosa degli altri e molto precisa, lo ritiene sincero, credente e praticante (Summ p.55.nn. 2-3). Il teste RR ripete lo stesso: *"Y era credente e molto legata alla chiesa, e alla pratica religiosa."* X *"È una persona sincera."* (Summ p.58. nn.2-3) Anche Rev. R.P. teste di ufficio afferma lo stesso dalle ambedue parti (cf. Summ p.61.nn. 2-3).

3) **ARGOMENTO FISICO.** Nel significato più stretto della parola non è disponibile un argomento fisico, siccome la parte oratrice ha subito un'isterectomia totale, che da una parte dell'intervento è avvenuta per via laparoscopica e un parte per via vaginale e quindi l'imene non è più integro. Questo è scritto nella cartelletta allegata agli atti. Ma abbiamo è disponibile la certificazione del dott. R. S., secondo cui presento, alla data del 24 aprile 2002, quindi dopo circa due anni dalle nozze, *"imene integro"*; scheda ginecologica personale in cui si evidenzia lo stato di *"virgo"*, e cartella clinica dell'intervento di isterectomia come suggerito dal dott. Sposetti in data 26 giugno 2002.(cf. Summ pp. 5-12)

4) **ARGOMENTI AMMINICOLARI** sono i seguenti:

- Negli atti della causa si emerge, che la parte oratrice nella sua infanzia ha subito forte traumi. Aveva circa 4 anni, quando da un vicino di casa che lei chiamava zio, ma che era un lontano parente di sua madre, l'ha accompagnata in una stanza in casa sua, e molestava. Y spiega con queste parole: *"Mi ha toccato"*

- in mezzo alle gambe e sotto ed io volevo gridare, ma non riuscivo perché mi metteva la mano sulla bocca e mi faceva male. Ricordo che mi visto solo nero e non ricordo più di niente.*” Ha cominciato a ricordare quei fatti per flash dopo 30 anni, è riuscita a ricostruirli con l'aiuto della psicologa. (Summ p.38.n.3) A giudizio della parte convenuta questo grave episodio ha segnato a fondo il carattere di Y. (Summ p.46.n.4) Il teste BD parroco afferma, Y sperava di aver superato questo trauma, ma in realtà ha inciso molto nella sua vita (Summ p.50.n.2). Come conseguenza della trauma Y aveva sempre rapporti conflittuali anche con il suo fratello e con le sorelle. Soprattutto quando nasce la sorella, Y ha in sentore che la nascita sia collegata con la vita sessuale dei genitori, che per lei era una cosa sporca – spiega CG psicoterapeuta (Summ p.53).
- Riguarda le circostanze del matrimonio non dobbiamo tralasciare il fatto, che le parti nel giro di 15 giorni hanno concluso che sarebbe stata buona cosa per entrambi sposarsi. Il teste SG è rimasto stupito per la fretta con cui avevano deciso (Summ p.56.n.4). Il teste RR non ha mai percepito che la brevità del fidanzamento dipendesse dal fatto che Y voleva arrivare in tempo ad avere un figlio (Summ p. 59.n.4).
 - Tuttavia ambedue testi – chi erano testimoni alle nozze, – hanno costatato, che “*Y era molto controllata nei suoi gesti*” (Summ p.56.n.7.), soprattutto “*era molto nervosa e aggressiva e non è mai riuscita a rilassarsi*” (Summ p.59.n.7.). Già anche prima della nozze, quando li vedevano insieme X cercava di essere affettuoso con Y. Ma “*lei era tutta chiusa come un guscio ed era tesa e nervosa nei gesti*”. (Summ p.59.n.5) La parte attrice stessa ricorda il giorno del matrimonio come un giorno di combattimento interiore. Quando rispondeva alle domande del rito, sentiva che dentro di se c'era una volontà contraria (Summ p.42.n.8)
 - CG psicoterapeuta stabilisce, nonostante che le parti si siano conosciuti in terreno devozionale, tuttavia erano su due posizioni diverse. Poi c'erano anche differenze caratteriali e culturali che hanno ostacolato la loro intesa. (Summ pp.53–54, nn.4–8)

Della giusta causa. Le parti hanno cercato aiuto in varie direzioni. Hanno parlato con dei sacerdoti, hanno partecipato a dei gruppi di preghiera, hanno avvicinato una psicologa. Ma il blocco a livello sessuale non è mai stato superato, anzi si è aggravato. Alla fine hanno cominciato a dormire anche in camere separate (Summ pp.59–60, n.8) BD parroco quando ha visto che la situazione era *insuperabile*, il stesso parroco ha spiegato alle parte, che c'è la possibilità chiedere lo scioglimento del matrimonio (Summ p. 51.n.8).

Possiamo costatare, che sia impossibile una riconciliazione dei coniugi. Le parti sono separati civilmente il giorno 5 maggio 2009. Il Tribunale di P. afferma:

“il tentativo di conciliazione con esito negativo” e “I coniugi dichiarano di volersi separare consensualmente” (Summ. p. 22). La parte oratrice esprime la sua speranza di rifarsi una famiglia (Summ p.43. n.14). Quindi esistono giuste cause per la concessione della dispensa implorata.

Assenza di scandalo. A tutti i testi è stata posta la domanda in merito. Tutti hanno auspicato la dispensa del matrimonio in quanto non consumato e di sofferenze senza prospettive. BD parroco dice: *“Io stesso avevo suggerito la possibilità di ricorrere alla dispensa perché vedevo la loro sofferenza. Ritengo che la eventuale concessione della dispensa non crei scandalo.”* (Summ p. 51. n.9.) Il teste SG pensa che se fosse concessa la dispensa non ci sarebbe meraviglia, né scandalo (Summ p.57. n. 9). Il teste RR non ritenga che una eventuale dispensa crei scandalo nell’ambiente in cui le parti vivono (Summ p.60.n.9). Ed alla fine anche Rev.R. P., parroco, teste di ufficio, afferma: *“Non ritengo che una eventuale dispensa provochi scandalo in paese.”* (Summ p. 62. n.9)

IV. CONCLUSIO

Tutto sommato: Il matrimonio Y.–X. **con morale certezza** non è stato consumato. Come abbiamo visto, esiste la giusta e proporzionata causa. Come ragione pastorale, servirebbe la concessione richieste sul bene delle anime dei parti, sulla restituita pace delle loro coscienze, ed offrirebbe eventualmente la possibilità per le parti in futuro contrare un nuovo matrimoni. La dispensa non provocherebbe scandalo, meraviglia dei fedeli o il danno di qualsiasi genere.

Pertanto, tutto ben considerato in diritto e in fatto, **si ritiene proponibile** il caso al Santo Padre per la concessione della grazia.

V....., 27. Febbraio 2013

+.....
Vescovo di V....

*Porvan Irén Scholastika OSSH
tanársegéd
Gál Ferenc Főiskola Teológiai Kar Gyakorlati Teológia Tanszék*